

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3522

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SCALFARI, FORTUNA, BONEA, GULLO, BOIARDI, ABBIATI, ACHILLI, ALINI, AMADEI LEONETTO, AMODEI, ARIOSTO, AVOLIO, BALDANI GUERRA, BALLARDINI, BARZINI, BASLINI, BENSI, BERTOLDI, CACCIATORE, CALDORO, CANESTRI, CERAVOLO DOMENICO, CINGARI, CUCCHI, CUSUMANO, DELLA BRIOTTA, DE PASCALIS, DI NARDO RAFFAELE, DI PRIMIO, FRASCA, GIOMO, GUERRINI GIORGIO, LATTANZI, LENOCI, LEPRE, LEZZI, LOMBARDI RICCARDO, MAGLIANO, MANCINI GIACOMO, MASCIADRI, MATTALIA, MONACO, MORO DINO, MOSCA, MUSOTTO, MUSSA IVALDI VERCELLI, ORILIA, PAPA, PASSONI, PIGNI, PUCCI di BARSENTO, QUERCI, SALVATORE, SANNA, SANTI, SCARDAVILLA, VECCHIETTI, ZAPPA, ZUCCHINI

Presentata il 13 luglio 1971

Giudizio di conformità costituzionale delle materie
oggetto di *referendum* abrogativo

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il progetto di legge che indica, in aggiunta a quanto già previsto dall'articolo 75 della Costituzione e dalla legge istitutiva del *referendum*, altri casi di leggi ai quali non può essere applicato il *referendum* abrogativo, obbedisce ad uno dei principi essenziali che ispirano la Costituzione della Repubblica e che trovano concreta specificazione in molti dei suoi titoli ed

articoli. Il principio è questo: che l'eguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge, la tutela delle minoranze, il libero esercizio dei diritti civili, sono inalienabili e come tali tutelati dalla Carta costituzionale e dalle leggi applicative. Risulta pertanto evidente che quei diritti non possono essere soppressi senza che ciò rappresenti gravissima violazione della stessa Costituzione.

Il discorso è particolarmente importante e delicato per tutto ciò che tutela ed equipara le minoranze di qualsiasi tipo e natura, religiose e linguistiche tanto per rimanere agli esempi specifici espressamente indicati nella Costituzione: sarebbe infatti inconcepibile ed assurdo che la maggioranza, valendosi della forza del numero che è per definizione dalla sua parte, procedesse alla mutilazione o addirittura alla soppressione della tutela che la Costituzione assicura alle minoranze, servendosi indebitamente dell'istituto del *referendum* abrogativo.

Ma ciò che risulta di tutta e immediata evidenza nel caso della tutela dei diritti delle minoranze, è altrettanto rilevante per quanto riguarda gli specifici diritti di libertà garantiti agli individui, che rappresentano anch'essi il patrimonio inalienabile dell'uomo prima ancora che del cittadino, e che come tali non possono in nessun caso essere soggetti a verifica elettorale attraverso l'istituto del *referendum*.

Analogo è il problema per quanto riguarda i casi di scioglimento del matrimonio, che nel presente progetto di legge vengono richiamati per pura chiarezza interpretativa, trattandosi infatti di diritti che la legge riconosce ai singoli che si trovino nelle condizioni previste e che come tali costituiscono ed entrano a far parte di quel patrimonio di diritti di libertà inalienabili dei quali sopra si è fatto cenno, non soggetti a verifiche di tipo maggioritario.

Il complesso dei diritti sopra richiamati, il principio ispiratore che ad essi presiede e che tutti li accomuna, trovano come già abbiamo accennato specificazioni in numerosissimi articoli della Carta costituzionale, i principali dei quali vengono esplicitamente richiamati nel progetto di legge. In particolare si richiama l'articolo 2 (« la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo ») l'articolo 3 (« tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali dinanzi alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali ») l'articolo 6 (« la Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche ») l'articolo 8 (« Tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge ») l'articolo 13 (« La libertà personale è inviolabile ») l'articolo 14 (« Il domicilio è inviolabile ») l'articolo 15 (« La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunione sono inviolabili ») l'articolo 19 (« Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede reli-

giosa ») l'articolo 20 (« Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto di una associazione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative ») l'articolo 21 (« Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto, e ogni altro mezzo di diffusione ») l'articolo 22 (« Nessuno può essere privato per motivi politici della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome ») l'articolo 24 (« La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento ») l'articolo 33 (« L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento ») l'articolo 34 (« La scuola è aperta a tutti ») l'articolo 37 (« La donna lavoratrice ha gli stessi diritti che spettano al lavoratore »).

È ovvio che tali articoli, come d'altra parte tutti gli articoli della Costituzione, non sono sottoponibili al *referendum* abrogativo, il che sembrerebbe in apparenza rendere superfluo il presente progetto di legge. Esiste tuttavia la possibilità di sottoporre al *referendum* abrogativo le singole leggi attraverso le quali i predetti articoli della Costituzione hanno trovato concreta applicazione nel diritto positivo italiano. Potrebbe in tal caso accadere (ed in effetti sta per accadere per quanto riguarda la legge sui casi di scioglimento del matrimonio) che venga proposto *referendum* abrogativo sull'esercizio di diritti di per sé inalienabili e non assoggettabili a verifica elettorale, costituendo come si è già ripetutamente accennato, un patrimonio tutelato dalla Costituzione e pertanto non modificabile se non con le procedure tassativamente previste per la revisione della medesima, tra le quali — è bene ricordarlo — non rientra l'istituto del *referendum* abrogativo.

Un altro punto preme qui chiarire: il presente progetto di legge non ha affatto carattere di revisione costituzionale, come qualche superficiale osservatore potrebbe essere indotto a ritenere, argomentando che nella fattispecie si tratta di ampliare i casi di divieto di *referendum* abrogativo previsti dall'articolo 75 della Costituzione.

Che un simile argomento non corrisponda affatto alla realtà giuridica risulta evidente ove si rifletta sul fatto che il presente progetto di legge è così poco « revisionistico » della Costituzione che si propone di rendere esplicito il valore operante dei principi contenuti nella Carta costituzionale e di impedire che una scorretta interpretazione della lettera dell'articolo 75 ne stravolga e tradisca lo spirito. Non siamo dunque in presenza di un progetto di legge di revisione costi-

tuzionale, bensì di una pura e semplice legge ordinaria. I presentatori del progetto sono persuasi che la Corte costituzionale, nell'esercizio del potere ad essa attribuito dalla legge di esaminare la conformità costituzionale delle singole proposte di *referendum* abrogativo, potrebbe, anzi dovrebbe, dichiarare la improponibilità di quelle tra tali proposte che appunto mirassero ad assoggettare al voto diritti civili inalienabili. Ne segue che le norme contenute nell'articolo unico del presente progetto non costituiscono innovazione alcuna ed anzi, in un certo senso, possono perfino apparire pleonastiche rispetto ad una corretta interpretazione della Carta costituzionale. Non può sfuggire, tuttavia, l'importanza politica del presente progetto di legge, fornendo esso alla Corte costituzionale un criterio esplicito al quale fare riferimento ogni volta che essa sia chiamata ad emettere giudizi di conformità costituzionale su proposte di *referendum* abrogativo.

L'evoluzione della coscienza civile ha sempre trovato nel corso della storia una delle sue principali forze traenti nel fatto che i diritti dei singoli e delle minoranze non siano in nessun caso conculcati, ma tendano anzi ad allargare la loro sfera d'applicazione, in modo da poter creare alla fine una comunità pienamente libera in ogni sua consapevole e responsabile manifestazione, e non coatta da obblighi derivanti non già da necessità sociali ma da pregiudizi o da privilegi. La Costituzione della Repubblica fornisce da questo punto di vista ampia garanzia; è dovere del legislatore far sì che tale garanzia si consolidi e si estenda, e sia comunque posta al riparo da occasionali colpi di maggioranza i quali, se hanno tutto il diritto di esercitare i loro effetti attraverso i meccanismi del regime rappresentativo, non possono invece produrne direttamente nessuno su quelli che sono i capisaldi ispiratori del nostro patto costituzionale.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Le leggi che garantiscono l'esercizio dei diritti di libertà, che tutelano minoranze religiose o linguistiche, che stabiliscono le condizioni per lo scioglimento del matrimonio, e che comunque promuovono l'applicazione degli articoli 2, 3, 6, 8, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 24, 33, 34, 37 della Costituzione, non sono soggette a *referendum* abrogativo.

Il giudizio di conformità costituzionale sulla richiesta di *referendum*, ai fini dell'applicazione della presente, spetta alla Corte costituzionale.